



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 ottobre 2015
(OR. en)

12878/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0236 (NLE)**

PECHE 351

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

REGOLAMENTO (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) 2015/104
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo i pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), l'aringa nella divisione CIEM IIIa si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza ai sensi dell'articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) n. 1380/2013¹. Tale stock dovrebbe pertanto essere identificato nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/104² ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (2) I pareri scientifici più recenti del CIES indicano altresì che un aumento limitato del totale ammissibile di catture (TAC) 2015 per l'aringa nelle divisioni CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è possibile e coerente con gli obiettivi della politica comune della pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

- (3) Lo stock di passera di mare nella divisione CIEM VIIId è stato sottoposto ad analisi comparativa nel 2015. Ora, un parere sul rendimento massimo sostenibile (MSY) e il più recente parere scientifico del CIEM indicano un aumento significativo nello stock. Una delle conseguenze di tale maggiore abbondanza è che vi sono considerevoli rigetti quando la passera di mare è catturata in via accessoria. È pertanto opportuno aumentare il TAC per la passera di mare nelle divisioni CIEM VIIId e VIIe a un livello che riduca i rigetti senza incidere negativamente sullo stock di passera di mare o altri stock nella stessa zona.
- (4) Il 30 giugno 2015 il CIEM ha emesso il parere relativo allo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV che copre il periodo da luglio 2015 a giugno 2016. Tale parere autorizza un importo totale di catture volute di 506 000 tonnellate e si deve principalmente al livello eccezionalmente elevato di reclutamenti, alle nuove stime di mortalità e all'aggiornamento dei dati utilizzati per il modello.
- (5) Il TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV per il 2015 è attualmente fissato a 227 000 tonnellate dal regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio. Sulla base del parere del CIEM del 30 giugno 2015, tale TAC dovrebbe essere aumentato per ottimizzare lo sfruttamento di tale stock.
- (6) Poiché il parere del CIEM del 30 giugno 2015 copre il periodo da luglio 2015 a giugno 2016, solo una parte del quantitativo massimo di catture raccomandato dal CIEM dovrebbe essere presa in considerazione per aumentare le possibilità di pesca per il 2015.

- (7) Il TAC di busbana norvegese nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione IIa e della sottozona IV si applica attualmente dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015. Poiché il parere del CIEM sarà formulato solo nell'ultimo trimestre del 2015, il periodo di applicazione del totale ammissibile di catture di busbana norvegese attualmente in vigore in tale zona dovrebbe essere prorogato fino al termine del 2015.
- (8) A seguito di un trasferimento dalla Norvegia, le navi dell'Unione saranno autorizzate a pescare 1 500 tonnellate di scorfano nelle acque norvegesi delle sottozone CIEM I e II.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/104 è modificato come segue

1. L'allegato IA è così modificato:

a) le possibilità di pesca per l'aringa (*Clupea harengus*) nella zona IIIa sono sostituite dalle seguenti:

"Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	18 034 ⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	289 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	18 865 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	37 188 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Norvegia	5 816		
Isole Færøer	600 ⁽³⁾		
TAC	43 604		
⁽¹⁾	Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.		
⁽²⁾	Condizione speciale: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).		
⁽³⁾	Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.);		

- b) le possibilità di pesca per l'aringa (*Clupea harengus*) nelle zone VIIg, VIIIh, VIIj e VIIk sono sostituite dalle seguenti:

"Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg ⁽¹⁾ , VIIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	213	TAC analitico	
Francia	1 185	Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Irlanda	16 591		
Paesi Bassi	1 185		
Regno Unito	24		
Unione	19 198		
TAC	19 198		
⁽¹⁾	La zona è aumentata dell'area delimitata: - a nord dalla latitudine 52° 30' N, - a sud dalla latitudine 52° 00' N, - a ovest dalla costa dell'Irlanda, - a est dalla costa del Regno Unito.";		

- c) le possibilità di pesca per la passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nelle zone VIId e VIIe sono sostituite dalle seguenti:

"Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	1 018 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	3 395 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 810 ⁽¹⁾		
Unione	6 223		
TAC	6 223		
⁽¹⁾	In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.";		

- d) le possibilità di pesca per lo spratto (*Sprattus sprattus*) e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV sono sostituite dalle seguenti:

"Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	3 929 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	310 987 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Germania	3 929 ⁽¹⁾		
Francia	3 929 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	3 929 ⁽¹⁾		
Svezia	1 330 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	12 967 ⁽¹⁾		
Unione	341 000		
Norvegia	9 000		
TAC	350 000		
⁽¹⁾	Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2% del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9% del totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.		
⁽²⁾	Inclusi i cicerelli.";		

- e) la nota 3 della tabella relativa alle possibilità di pesca per la busbana norvegese (*Trisopterus esmarki*) e le catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è soppressa.

2. Nell'allegato IB la tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano (*Sebastes* spp.) nelle acque norvegesi delle sottozone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766	TAC analitico	
Spagna	95	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	84	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	405		
Regno Unito	150		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente".		

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente